

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1774

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2007

Disposizioni in materia di finanziamenti alle emittenti
radiofoniche locali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in esame è finalizzato a ricondurre all'ambito dei contributi della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la riserva del 15 per cento in favore delle emittenti radiofoniche locali dell'ammontare globale dei contributi annualmente stanziati.

Attualmente, la disposizione riconduce la percentuale di cui trattasi agli stanziamenti di competenza del Ministero delle comunicazioni relativi alle agevolazioni in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né deriva alcuna esigenza di disporre nuovi stanziamenti. Ciò in quanto l'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e l'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni dispongono rispettivamente contributi ad emittenti radiofoniche di informazione che abbiano registrato la testata giornalistica e rispettino determinate percentuali di trasmissioni informative. In particolare, il citato articolo 8 si rivolge ad imprese di «radiodiffusione sonora a carattere locale».

Tali contributi trovano la propria copertura finanziaria nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, al capitolo 465.

La norma così concepita pone un limite di salvaguardia all'interno di una spesa già determinata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1247, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui al comma 1244» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.».

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

